



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILIPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2014

Disciplina dei consulenti chimici di porto

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività dei consulenti chimici di porto, pur di sicuro rilievo per il settore, appare ad oggi disciplinata da regole frammentarie e incomplete, la cui operatività risulta anche differenziata a livello nazionale, scontando prassi applicative risalenti.

Su questo problematico tessuto normativo si sono sovrapposte nel tempo norme di rango primario, che rendono oggi palesemente inadeguata la disciplina vigente, caratterizzata a questo punto anche da fortissime incertezze normative, non tollerabili per un'attività che soddisfa anche interessi primari e costituzionalmente tutelati, come la sicurezza e la salute. Tanto che si sta alimentando un contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi, con esiti comunque incompatibili con l'esigenza di dotare il settore specifico di norme chiare, aggiornate e coerenti con i principi e le norme sopravvenute e con l'esigenza in ogni caso di garantire il perseguimento degli interessi pubblici rilevanti al riguardo.

Appare quindi necessario normare *ex novo* l'intera materia, adeguandola alle norme della cosiddetta direttiva servizi come recepita nel nostro ordinamento, chiarendo le condizioni di accesso alla professione e all'attività in modo omogeneo su scala nazionale e provvedendo altresì a realizzare le necessarie sinergie tra i soggetti e le amministrazioni istituzionalmente interessati all'attività dei chimici di porto (consigli nazionali dei chimici e degli ingegneri da un lato, Autorità marittima dall'altro lato).

Sulla base di questa premessa, l'intervento legislativo va tuttavia calibrato con la necessità di non adottare nuove norme di legge quando sia possibile operare me-

diate delegificazione, segnatamente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il disegno di legge quindi, con articolo unico, intende fissare gli elementi caratterizzanti il futuro regolamento disciplinante la materia, che dovrà in particolare individuare in modo puntuale e preciso l'attività svolta dai consulenti chimici di porto, conformemente alle esigenze interne e alle convenzioni internazionali in vigore nel nostro Paese aventi rilevanza per la materia, e le condizioni per l'esercizio di tale attività. Al riguardo, considerato che si tratta comunque di attività riservata a soggetti iscritti negli ordini professionali dei chimici e degli ingegneri, la cui disciplina è stata riformata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e con il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e che la materia è anche soggetta a talune disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della cosiddetta direttiva servizi, la disciplina ipotizzata intende prevedere, in luogo delle ormai inapplicabili autorizzazioni a livello locale, che il regolamento da adottare stabilisca la creazione di un registro nazionale tenuto e gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a livello nazionale, in raccordo coi consigli nazionali degli ordini dei chimici e degli ingegneri e con gli ordini professionali territoriali, e caratterizzato dalla massima trasparenza e accessibilità. Quindi caratterizzato da forte informatizzazione, in linea peraltro con la sopravvenuta disciplina riguardante appunto l'informatizzazione della nostra pubblica amministrazione.

Posto l'obbligo ormai generalizzato di formazione permanente dei professionisti, il presente disegno di legge prevede altresì che il regolamento emanando individui le modalità con cui i consulenti chimici di porto provvederanno all'aggiornamento professionale continuo.

Non va poi dimenticato che l'attività dei consulenti chimici di porto riveste fondamentale importanza per la sicurezza degli scali e della collettività portuale, e sotto questo profilo costituisce un ausilio indiretto alla stessa attività dell'Autorità marittima. Talché il regolamento dovrà farsi carico di conciliare la natura libero professionale del consulente chimico di porto con il necessario costante e continuo controllo e vigilanza da parte dell'Autorità marittima competente a livello locale sulle attività in concreto svolte dal medesimo e con la necessità di assicurare per ogni porto consulenti comunque disponibili a rendere i servizi necessari, in numero adeguato in relazione alle caratte-

ristiche dei porti interessati in condizioni di continuità e reperibilità.

Trattandosi infine di disciplina avente rilevanza esterna e connotati per certi versi pubblicistici, il disegno di legge stabilisce inoltre che all'interno del regolamento siano previste le sanzioni irrogabili in caso di violazione di norme, applicabili dalle competenti Autorità marittime con criteri e modalità non dissimili da quelle attualmente vigenti a livello di codice della navigazione, salve ovviamente le potestà disciplinari degli ordini professionali di appartenenza dei singoli soggetti interessati.

Infine, nei commi conclusivi del disegno di legge, si prevedono le usuali norme disciplinanti la potestà regolamentare del Governo, tipiche delle leggi adottate ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché - a valle dell'adozione del regolamento e della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* - l'abrogazione di tutte le norme, come detto eterogenee, disciplinanti attualmente la materia.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Avuto riguardo alla necessità di prevedere una regolamentazione uniforme a livello nazionale dell'attività dei consulenti chimici di porto, trattandosi di attività di interesse generale e coinvolgenti fondamentali profili di sicurezza della nave, delle operazioni portuali e dei porti stessi, la disciplina della medesima attività è demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento definisce l'ordinamento generale in materia, in accordo con le disposizioni del codice della navigazione e dei relativi regolamenti esecutivi, in particolare per quanto riguarda le potestà dell'Autorità marittima in riferimento ai profili della sicurezza, nonché con le disposizioni relative alla prestazione dei servizi in ambito europeo e alla riforma degli ordini professionali, con le modalità di cui al presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) individuazione dell'attività svolta dai consulenti chimici di porto;

b) individuazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività da parte dei soggetti interessati e previsione della loro iscrizione presso un apposito registro tenuto e gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a livello nazionale, in raccordo con i consigli nazionali degli ordini dei chimici e degli ingegneri e con gli ordini professionali territoriali, e caratterizzato dalla massima trasparenza e accessibilità;

c) determinazione delle modalità di svolgimento della formazione permanente dei consulenti chimici di porto;

d) predisposizione delle norme per l'organizzazione e la disciplina del servizio dei consulenti chimici di porto, volte in particolare a garantire:

1) un costante e continuo controllo e vigilanza da parte dell'Autorità marittima competente a livello locale sulle attività in concreto svolte dai consulenti chimici di porto;

2) la disponibilità di consulenti chimici di porto, in numero adeguato in relazione alle caratteristiche dei porti interessati, in condizioni di continuità e reperibilità, assicurando ove del caso meccanismi di turnazione al fine di garantire la copertura del servizio;

e) individuazione delle sanzioni per la violazione di norme, nonché previsione della sospensione e della cancellazione dal registro nel caso in cui vengano meno le condizioni per l'accesso all'attività ovvero in caso di accertata violazione di rilevanti disposizioni di legge e del regolamento, anche in relazione ai provvedimenti disciplinari adottati dagli ordini di appartenenza.

2. Il Governo adotta il regolamento di cui al comma 1, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da adottare rispettivamente entro quarantacinque e trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato.

3. Il regolamento provvede all'individuazione analitica delle disposizioni legislative e regolamentari con esso incompatibili, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri di cui

al comma 1, un provvedimento correttivo e integrativo del medesimo regolamento.

5. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

